



**Il Tribunale di Novara
Sezione civile (Fallimenti)**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Filippo	Lamanna	Presidente
2) Dott.	Nicola	Tritta	Giudice rel.
3) Dott.	Simona	Delle Site	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Con ricorso depositato in data 24.5.2019 Andersen S.r.l. Pubblicità e Marketing in liquidazione, con sede in Boca (NO), Località Piano Rosa, Via Brughera IV snc, C.F. e P.IVA 00924860034, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Moretti ha proposto domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente in data 25.11.2019, previa concessione della proroga del termine inizialmente concesso da parte del Tribunale, ha depositato domanda completa.

La documentazione di rito prevista dall'art. 161 l. fall. Prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

In particolare:

- a) il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente;
- b) il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 30.9.2019;
- c) sono stati prodotti lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori;

La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che ha motivatamente dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità dello stesso.

*

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano di natura liquidatoria così riassumibile:

- a) cessione dell'azienda (comprendente le immobilizzazioni materiali ed immateriali, con esclusione di tutte le poste creditorie e debitorie alla data di effetto del contratto di affitto d'azienda, nonché del magazzino);
- b) cessione dei beni immobili della società;
- c) realizzo dei crediti;

La proposta indica in un anno dall'omologazione del concordato il termine di pagamento dei creditori privilegiati ed in tre anni il termine di pagamento dei creditori chirografari.

Il piano prevede il soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini:

- a) Pagamento integrale delle spese prededucibili e dei relativi crediti pari ad euro 913.102;
- b) Pagamento integrale dei creditori ipotecari 44.852;
- c) Pagamento integrale dei creditori privilegiati pari ad euro 3.734.682;
- d) Pagamento della percentuale del 20,61% in favore dei chirografari ammontanti complessivamente ad euro 9.151.606.

Nessun pagamento è previsto per i creditori postergati.



Passando all'esame della situazione patrimoniale complessiva riclassificata ai fini del concordato, si rileva che l'attivo è composto, in principalità, da:

- Azienda già oggetto di affitto in favore di Andersen The Premedia Company srl, che ha formulato proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda al prezzo di euro 1.800.000,00, versando a titolo di cauzione l'assegno circolare dell'importo di euro 100.000,00;
- Immobili e rimanenze del valore complessivo indicato in € 1.710.772,00;
- Canoni di affitto dell'azienda per un totale complessivo di euro 210.000,00 sino al 31.12.2020;
- Canoni di locazione degli immobili di proprietà della società per un importo pari ad 127.500,00 (sino al 31.12.2023);
- Crediti per € 2.125.854;
- Liquidità per € 88.727,00;

Le poste attive e le passività sono oggetto di attestazione congruamente motivata.

Sono stati appostati adeguati fondi rischi principalmente per crediti privilegiati.

Il dettato dell'art. 160, IV comma, L.F. è stato rispettato, in quanto la parte proponente si è obbligata al pagamento di una percentuale almeno del 20% in favore dei creditori chirografari, esprimendo la relativa assicurazione di legge, mentre e l'attestatore sul punto ha espresso un giudizio - motivato e supportato da considerazioni tecniche - che tale percentuale potrà essere corrisposta in base al piano esposto.

La **relazione del professionista** idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 (dott. Luca Lovascio) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*. La relazione è redatta in modo apparentemente corretto, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione alla data del 30.9.2019 che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.

La relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

Nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili.

Poiché la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda da parte di Andersen The Premedia Company srl verso un corrispettivo in denaro di euro 1.800.000,00, occorre ai sensi dell'art. 163 *bis* e 182 V, comma l.f. procedere all'apertura di una procedura competitiva.

In proposito il Collegio reputa nel caso in esame di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto dei beni immobili, riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto.

Quanto alla domanda di autorizzazione allo scioglimento dai contratti di locazione finanziaria e di noleggio, occorre assegnare termine al ricorrente per la notificazione dell'istanza ai contraenti, e ulteriore termine a questi ultimi per il deposito di eventuale memoria di osservazioni.

P.Q.M.



visto gli art. 160, 161, 163, 163-bis, 166 L.F.

1) **DICHIARA APERTA** la procedura di concordato preventivo proposta da Andersen S.r.l. Pubblicità e Marketing in liquidazione, con sede in Boca (NO), Località Piano Rosa, Via Brughera IV snc, C.F. e P.IVA 00924860034;

2) **DELEGA** alla procedura il dott. Nicola Tritta;

3) **ORDINA** la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato per la data del **2 aprile 2020, ore 11,00**, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato;

4) **RAMMENTA**:

a) che la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. dovrà essere depositata 45 giorni prima dell'adunanza in cancelleria e dovrà essere comunicata ai creditori;

b) che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex 172 L.F. essendo tale modalità di voto incompatibile con un consenso informato;

5) **RAMMENTA** che ai creditori devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012¹;

6) **NOMINA** Commissario Giudiziale **il dott. Rosario Gennaro**

7) **STABILISCE** il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente della somma di **euro 53.697,44**, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso il Banco Popolare, sede di Novara, convenzionato con questo Tribunale;

8) **DISPONE** che la società in concordato metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;

9) **DISPONE** che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.fall., nonché sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa" e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.fall.;

10) **DISPONE** che il commissario nominato provveda entro giorni 20 dalla accettazione dell'incarico a pubblicare per almeno 15 giorni, tramite inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite e sui giornali "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", l'invito a manifestare interesse all'acquisto dei beni immobili di proprietà della Andersen S.r.l. Pubblicità e Marketing in liquidazione, comunicando l'indirizzo PEC ove sia disponibile la documentazione di interesse; e che il commissario entro massimo 45 giorni dall'accettazione relazioni al giudice delegato, che a propria volta riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163 bis comma II e segg.

11) RAMMENTA:

- che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, "nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche"; e che pertanto i successivi atti (ovviamente non gli allegati) dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente

¹ Si rammenta che dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 L.F. che deve contenere:

- 1) la data dell'adunanza ,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario ;
- 4) L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile *aliunde* presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio.



accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati) per consentire agli altri membri del collegio l'esame di istanza ed allegati.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio in data 12.12.2019;

12) **DISPONE** che il ricorrente notifichi a mezzo posta elettronica certificata entro il 20.12.2019, alle controparti l'istanza di autorizzazione allo scioglimento dei contratti indicati in ricorso, nonché copia del presente decreto;

13) **CONCEDE** alle controparti termine sino al 10.1.2020 per depositare presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Novara un'eventuale memoria scritta di osservazioni o deduzioni;

14) **DISPONE** che parte ricorrente dia prova dell'avvenuta notificazione alle controparti contrattuali depositandola in cancelleria entro il predetto termine del 20.12.2019, rimettendo al giudice delegato l'adozione dei provvedimenti ex art. 169 bis l.f.

Così deciso in Novara il 12.12.2019

Il Presidente
dott. Filippo Lamanna

